



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022

La Regione Basilicata regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995.

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2021/2022, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il **19 settembre 2021** e termina il **31 gennaio 2022**.
2. La stagione venatoria per la specie **colombaccio** (*Columba palumbus*) ha inizio il **2 ottobre 2021** e termina il **10 febbraio 2022**.
3. Esclusivamente nelle giornate del **1, 4, 5, 8, 11, 12, 15 e 18 settembre 2021** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo, è consentito il prelievo per le specie: **gazza** (*Pica pica*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) e **ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*).
4. E' consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie **tortora** (*Streptopelia turtur*), esclusivamente nelle giornate del **1 e 5 settembre 2021** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l'appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati e all'esterno di aree boscate.
5. Nelle sole giornate del **26 e 29 settembre 2021** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata è consentito, nelle stoppie e negli incolti, il prelievo per un massimo di tre capi della specie **quaglia** (*Coturnix coturnix*).
6. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal **2 ottobre 2021** al **30 gennaio 2022** limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
7. **Periodi e specie cacciabili:**
 - 7.1 dal **2 ottobre 2021** al **31 ottobre 2021**: **quaglia** (*Coturnix coturnix*);
 - 7.2 dal **19 settembre 2021** al **30 dicembre 2021**: **lepre** (*Lepus europaeus*);

- 7.3 dal **19 settembre 2021** al **3 ottobre 2021**: **tortora** (*Streptopelia turtur*) esclusivamente da appostamento temporaneo;
- 7.4 dal **2 ottobre 2021** al **30 novembre 2021**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) sul territorio a caccia programmata nonché nelle aziende faunistico-venatorie;
- 7.5 dal **2 ottobre 2021** al **30 gennaio 2022**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) nelle aziende agrituristiche-venatorie in quanto trattasi di fauna di allevamento all'uopo immessa;
- 7.6 dal **1 dicembre 2021** al **30 dicembre 2021**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) sul territorio a caccia programmata, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo, e in caso di favorevole la predisposizione di specifici piani di prelievo approvati all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;
- 7.7 dal **1 dicembre 2021** al **30 dicembre 2021**: **starna** (*Perdix perdix*) sul territorio a caccia programmata, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo, e in caso di favorevole la predisposizione di specifici piani di prelievo approvati dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata;
- 7.8 dal **1 dicembre 2021** al **30 gennaio 2022**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) nelle aziende faunistico-venatorie, previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo, e in caso di favorevole la predisposizione di specifici piani di prelievo approvati dai competenti Uffici regionali;
- 7.9 dal **19 settembre 2021** al **30 settembre 2021**: **merlo** (*Turdus merula*) da appostamento;
- 7.10 dal **2 ottobre 2021** al **30 dicembre 2022**: **merlo** (*Turdus merula*);
- 7.11 dal **2 ottobre 2021** al **30 dicembre 2021**: **allodola** (*Alauda arvensis*);
- 7.12 dal **2 ottobre 2021** al **20 gennaio 2022** per le specie: **frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **marzaiola** (*Spatula querquedula*), **mestolone** (*Spatula clypeata*), **fischione** (*Mareca penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Mareca strepera*), **codone** (*Anas acuta*), **alzavola** (*Anas crecca*) e **beccaccino** (*Gallinago gallinago*);
- 7.13 dal **2 ottobre 2021** al **30 dicembre 2021**: **colombaccio** (*Columba palumbus*) in forma vagante;
- 7.14 dal **1 gennaio 2022** al **10 febbraio 2022**, esclusivamente da appostamento temporaneo, la specie **colombaccio** (*Columba palumbus*);
- 7.15 dal **2 ottobre 2021** al **20 gennaio 2022**: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*);
- 7.16 dal **2 ottobre 2021** al **20 gennaio 2022**: **tordo sassello** (*Turdus iliacus*), **cesena** (*Turdus pilaris*) e **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*);
- 7.17 dal **19 settembre 2021** al **30 dicembre 2021**: **gazza** (*Pica pica*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) e **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*);
- 7.18 dal **2 gennaio 2022** al **12 gennaio 2022**: **gazza** (*Pica pica*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) e **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) esclusivamente da appostamento temporaneo;
- 7.19 dal **19 settembre 2021** al **30 dicembre 2021**: **volpe** (*Vulpes vulpes*);
- 7.20 dal **1 gennaio 2022** al **30 gennaio 2022**: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento;
- a) i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
 - b) i piani devono essere trasmessi **entro e non oltre il 25 novembre 2021** al competente ufficio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. La caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata e vocato alla specie, è consentita dal **13 ottobre 2021** al **9 gennaio 2022** esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
2. La caccia al cinghiale è disciplinata dalla Direttiva emanata dalla Regione Basilicata.
3. E' consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione.
4. Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, **entro il 30 agosto 2021** trasmette il proprio provvedimento di recepimento della Direttiva regionale all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Art. 4

Caccia di selezione al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. Il prelievo di selezione alla specie cinghiale è consentito in attuazione di uno specifico piano di abbattimento selettivo, ai sensi dell'art. 11- quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, redatto dalla Regione previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. E' consentito il Piano di prelievo selettivo per la specie *Sus Scrofa* per l'anno 2021 di cui alla DGR n. 1/2021.

Art. 5

Giornate di caccia e Orario consentito

1. Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) a scelta nella settimana con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.
2. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
3. Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95).

Art. 6

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:
 - 1.1 **Selvaggina stanziale:**
 - a) **Fagiano e starna:** due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di **venti** capi annui per specie;
 - b) **Lepre:** un capo per ciascuna giornata di caccia e **dieci** capi annui;
 - c) **Cinghiale:** senza limite di carniere;

d) **Volpe**: senza limite di carniere.

1.2 **Selvaggina migratoria**. Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:

- a) **Tortora**: **cinque** capi per ciascuna giornata e **dieci** capi annui;
- b) **Quaglia**: **cinque** capi per ciascuna giornata e **venticinque** capi annui;
- c) **Allodola** e **Merlo**: **dieci** capi per giornata e massimo **cinquanta** capi annui;
- d) **Beccaccino, Frullino** e **Pavoncella**: **tre** capi per giornata per massimo **cinquanta** capi annui per specie ad eccezione della Pavoncella per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in **venticinque** capi;
- e) **Tordo sassello, Tordo bottaccio** e **Cesena**: **venti** capi per giornata per un massimo di **duecento** capi annui per specie;
- f) **Beccaccia**: **tre** capi per giornata e massimo **venti** capi annui;
- g) **Colombaccio**: **cinque** capi per giornata per un massimo **quaranta** annui;
- h) **Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, e Alzavola**: **cinque** capi per giornata per specie per un massimo di **cinquanta** capi annui per specie;
- i) **Codone**: **cinque** capi per giornata per un massimo di **venticinque** capi annui;
- j) **Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia**: senza limite di carniere.

2. Il numero dei capi ed il comune ove sono stati abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale con le modalità di cui al successivo art.9.

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal **1 agosto** al **29 agosto 2021** tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì **fino alle 18.00**, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.
2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo sulla specie cinghiale (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. E' consentito, per fini scientifici di censimento della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), l'uso dei cani da ferma, solo con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, dal 2 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

4. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Obblighi del cacciatore

1. Il cacciatore per esercitare l'attività venatoria deve essere munito del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Basilicata previa esibizione della licenza di porto di fucile (uso caccia) ed attestazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.
2. L'intestatario del tesserino deve:
 - a) prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
 - b) annotare in modo indelebile negli appositi spazi, il numero di capi e la specie di selvaggina stanziale e migratoria subito dopo l'abbattimento accertato;
3. L'intestatario del tesserino di caccia (non residente) deve annotare nell'apposito spazio, in modo indelebile, il giorno ed i capi abbattuti.
4. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi della normativa vigente in materia.
5. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria.
6. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.
7. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.).
8. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 10

Versamento quota permessi AA.TT.CC.

1. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento regionale, di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:
 - a) permesso mensile **€ 120,00;**
 - b) permesso settimanale **€ 40,00;**
 - c) permesso giornaliero **€ 24,00.**

2. E' prevista una riduzione del 30% della quota di cui al comma 1 per i soli cacciatori muniti di regolare permesso che nella stagione venatoria 2020/2021 non hanno esercitato l'attività venatoria a causa delle norme restrittive alla mobilità per l'emergenza sanitaria COVID-19, previa verifica delle condizioni per la riduzione a cura dell'ATC di riferimento.
3. È fatto obbligo ai cacciatori non residenti, nonché agli operatori turistici di riconsegnare agli AA.TT.CC. i tesserini (mensili, settimanali e giornalieri) al termine della stagione venatoria (**entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo**), pena il mancato futuro rilascio di ulteriori tesserini.
4. E' fatto obbligo agli AA.TT.CC. di riconsegnare alla Regione i tesserini di cui al comma 2 **entro e non oltre il 10 marzo 2022**, pena il mancato rilascio da parte della Regione dei tesserini nella stagione venatoria 2022/2023.

Art. 11

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata a causa della ridotta consistenza faunistica per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e coturnice (*Alectoris graeca*).
2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale).
3. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, può disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.
4. La Regione, in presenza di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente sfavorevoli, può disporre l'immediata sospensione del prelievo venatorio nel mese di febbraio.

Art. 12

Attività venatoria nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2022, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;

- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre 2021 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 13

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge nazionale n°157 dell'11 febbraio 1992.

Art. 14

Divieti

E' vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- f) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- g) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- h) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- i) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- j) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- k) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- l) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o simili con amplificazione del suono;
- m) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- n) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.N. 394/1991, L.R. n°28/1994, L.R. n°28/2017;
- o) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- p) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- q) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;

- r) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- s) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dal competente ufficio regionale, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 15

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge nazionale n°157/92 e dalla Legge regionale n° 2/95.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e dagli artt. 40 e 41 della L. r. n. 2/1995. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa prevista alla lett. p) dell'art. 41 della L.R. n. 2 del 1995 per le violazioni previste dal precedente art. 9 comma 3.
2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "g" dell'art. 14 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

Art. 17

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.